

Aderente a



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
CATANIA

\*\*\*\*\*

**Sede**  
**00124 Catania**  
**Via Mandrà, 8**



095 7310729



095 356211



329 3107366

*Catania, li 9 settembre 2013*

*Prot. N° 09/13/03CT*

*Rif. M.G. / eb;*

**RACCOMANDATA A.R.**

Egregio On. le Gianfranco Vullo  
Componente IV Commissione  
Territorio ed Ambiente ARS

e p.c: \* On. le Giampiero Trizzino  
Presidente IV Commissione ARS  
\* On. le Giuseppe Digiacomo  
Presidente VI Commissione ARS

**Oggetto: Smaltimento rifiuti sanitari;**

Egregio On. le ci rivolgiamo a Lei nella Sua qualità di deputato componente la IV commissione Territorio ed Ambiente ed anche per la Sua appartenenza al nostro Sistema associativo, pertanto l'argomento che più avanti desidero sottoporle è certamente anche a Lei noto.

Il nostro osservatorio attivo dagli inizi del 2013 sull'andamento della gestione dei rifiuti nella nostra regione ci segnala che l'Asp di Trapani, e precisamente il P.O. di Castelvetrano, ha attivato un sistema di sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, e coerentemente con la normativa di settore, avvia il rifiuto sterilizzato per la successiva fase di trattamento presso impianti di incenerimento di rifiuti, atteso che non risultano in Sicilia impianti che utilizzano CDR.

Trascurando gli aspetti squisitamente economici di tale scelta, il sistema di gestione adottato riduce notevolmente i rischi dei lavoratori ed in linea puramente di principio il peso dei rifiuti.

Da un'attenta analisi del DPR 254/2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" si evince in maniera inequivocabile che la sterilizzazione è una facoltà del produttore dei rifiuti sanitari esercitabile nell'ambito della gestione dei rifiuti stessi, quindi non esiste nessun obbligo di sterilizzazione dei rifiuti prima del loro avvio a termodistruzione.

Del resto non bisogna dimenticare che una parte dei rifiuti sanitari, e precisamente quelli elencati all'art 14 del citato dpr, devono necessariamente essere smaltiti presso impianti di incenerimento! Ciò comporta che la direzione sanitaria ha l'obbligo di vigilare ancor più scrupolosamente affinché fra i rifiuti sanitari destinati alla sterilizzazione non confluiscono anche dette tipologie di rifiuto anche perché il codice CER da attribuire ad un rifiuto comprendente parti anatomiche non riconoscibili ed un rifiuto costituito da garze, strumenti monouso utilizzati in sala operatorio, ecc, è uguale e precisamente 180103!

La facoltà di ricorrere alla sterilizzazione, come si accennava prima, è e resta una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti e non può considerarsi fase di smaltimento finale degli stessi; resta infatti in capo al produttore/detentore dei rifiuti l'obbligo di conoscere l'intero iter percorso dai rifiuti fino a conclusione della filiera

Sotto il profilo autorizzativo si osserva che mentre gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 208 del DLgs. 152-/2006, quelli realizzati al di fuori delle stesse strutture ne restano assoggettati.

%



eduardobrancato@confcommercio.ct.it;  
<http://www.confcommercio.ct.it/confambiente;>

Catania, li 9 settembre 2013

Prot. N° 09/13/03CT

Rif. M.G.. / eb;

 CONFAMBIENTE

 CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Confambiente**  
Associazione  
imprese  
dell'ambiente

Aderente a



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA  
CATANIA

\*\*\*\*\*

Sede  
00124 Catania  
Via Mandrà, 8



095 7310729



095 356211



329 3107366

L'aspetto rilevante è, ad avviso di chi scrive, la destinazione del rifiuto sterilizzato, il quale come abbiamo visto nel caso del P.O. di Castelvetro, viene destinato ad incenerimento ma la norma de quo prevede anche altre possibilità: utilizzo come CDR o comunque energetico del rifiuto ed in casi particolari conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi, previa ordinanza del presidente della regione ed a condizione che non esistano impianti idonei di incenerimento nella stessa regione.

Fin qui nulla da eccepire, visto che lo spirito della norma resta la semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti sanitari.

Il nostro Osservatorio ci segnala però il caso in cui venga effettuata la sterilizzazione in impianti ricadenti in altre regioni.

A parere di questa associazione di categoria, supportati da una attenta analisi logica-giuridica, tale modalità non può essere accettata dai produttori di rifiuti sanitari siciliani per le motivazioni che in avanti esporrò.

Il DPR 254 in relazione allo smaltimento dei rifiuti sanitari, all'art.11 così recita:

***" I rifiuti sanitari sterilizzati:***

- a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
- b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
- c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, ne' impianti di produzione di CDR, ne' impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, ne' impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale."

Nella regione siciliana risultano attivi 3 impianti di termodistruzione di rifiuti sanitari ed un quarto in corso di realizzazione pertanto non esistono le condizioni per ricorrere allo smaltimento in discarica. Ma cosa accadrebbe nel caso in cui i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo vengano avviati presso un impianto di sterilizzazione in un'altra regione carente di impianti termici?

Orbene l'ignaro presidente di quella regione dovrebbe emanare un'ordinanza per autorizzare lo smaltimento in discarica dei rifiuti provenienti dalla Sicilia, poiché ufficialmente il produttore/detentore del rifiuto è diventato l'impianto di sterilizzazione.

A rigor di logica ciò non appare in sintonia col dettato normativo.

Altro esempio come sopra ma in presenza di inceneritori di rifiuti urbani: il gestore dell'impianto, pubblico o privato che sia, inconsapevolmente, dovrà accettare e smaltire i rifiuti sanitari pericolosi provenienti dalla Sicilia ma sterilizzati in un'altra regione, allo stesso prezzo dei rifiuti urbani.

%



eduardobrancato@confcommercio.ct.it;  
<http://www.confcommercio.ct.it/confambiente;>

Catania, li 9 settembre 2013

Prot. N° 09/13/03CT

Rif. M.G. / eb;



**Confambiente**  
Associazione  
imprese  
dell'ambiente

Aderente a



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
CATANIA

\*\*\*\*\*

**95124 Catania**  
**Via Mandrà, 8**



095 7310729



095 356211



393 8843410

**Il Presidente**

Come ho già accennato la sterilizzazione è una “ facoltà “ prevista dalla normativa per semplificare la gestione dei rifiuti sanitari, ridurre la pericolosità nelle fasi di raccolta e trasporto ed evitare lo smaltimento extra-regionale del rifiuto sterilizzato considerata la sua assimilabilità al rifiuto urbano e dunque l'equiparazione in virtù della privativa esercitata proprio ai rifiuti solidi urbani e la conseguente applicazione della tariffa ad essi riservata!

Infine, ricordo che presupposto imprescindibile per una corretta gestione dei rifiuti sanitari, cardine principale del sistema, risiede nella esatta classificazione degli stessi e quindi nella puntuale attribuzione dei codici CER. L'attribuzione del CER e la classificazione del rifiuto spettano al produttore del rifiuto stesso, nel caso specifico alla direzione sanitaria. La corretta classificazione del rifiuto è fondamentale ai fini dell'individuazione del percorso del rifiuto stesso e quindi della sua destinazione finale.

La sterilizzazione dei rifiuti, sebbene sia noto il principio di incoraggiare una gestione anche dei rifiuti sanitari che possa diminuire la loro pericolosità in tutte le sue fasi di gestione e favorire il recupero e la economicità ( da dimostrare), non deve diventare strumento atto a generare confusione fra gli addetti ai lavori o metodo ad uso di qualche azienda privata per ricavare ingiusti vantaggi a discapito delle aziende locali e non che smaltiscono correttamente i rifiuti sanitari.

Con questa premessa chiedo un Suo autorevole intervento nelle sedi che riterrà più opportune.

Cordiali saluti  
Gaetano Monastra



[eduardobrancato@confcommercio.ct.it](mailto:eduardobrancato@confcommercio.ct.it);  
<http://www.confcommercio.ct.it/confambiente>;